

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

per l'esecuzione dei lavori di **manutenzione dei prospetti del corpo principale e delle coperture del fabbricato Direzione I Tronco Genova** e ubicati nel tratto dell'Autostrada A7 MILANO GENOVA – Tratto Serravalle Scrivia - Genova – **Codice Appalto n. Tender 71197 – Codice CIG n. B4106BD456. –Commessa n. – Contratto SAP n.**

TRA

“**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione 1° . Tronco di Genova con sede in Piazzale della Camionale n. 2 – 16149 Genova (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di (C.F. ...), nella sua qualità di *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”) e in persona di (C.F. ...), che interviene nel presente atto quale firmatario/a, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta procura /

E

..... con sede e domicilio legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. in persona del/della Sig. / Sig.ra (C.F. ...), nella qualità di *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via, iscritta nel Registro delle Imprese di - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)

Codice fornitore

di seguito anche definiti congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO:

- che ASPI è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) (di seguito, per brevità, anche “Concedente”) per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A7 MILANO GENOVA – Tratto Serravalle Scrivia - Genova;
- che in data 16.04.2024 si è proceduto alla validazione del progetto inerente ai lavori indicati in epigrafe;
- che ASPI, ha pubblicato bando di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una procedura aperta di livello nazionale sulla base del criterio del prezzo più basso, avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori;

- che, a seguito dell'anzidetta procedura, è risultato/a aggiudicatario/a (di seguito, anche, "Appaltatore") ;
- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente contratto;
- / [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... in data .../.../... per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa ..., conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto; /
- / [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] il Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società "...", con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la società "...", con sede legale in, Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- che in data 16.04.2024 il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- che nel presente contratto con il termine "Codice" si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che nel presente contratto con il termine "Lavori" si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- che nel presente contratto con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l'applicazione del regime del c.d. "split-payment" (di cui al successivo art. "PAGAMENTI") ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

Tali lavori consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

Edificio principale:

Rifacimento del manto di copertura;

- Manutenzione straordinaria finiture fronti esterni;
- Sostituzione mantovana di coronamento;
- Sostituzione pensilina di ingresso;
- Tamponamento aperture a terra uffici piano terra;
- rimozione di tutte le tipologie di rivestimento a favore di un intonaco classico.

Edificio a ponte

Gli interventi previsti per il corpo a ponte sono i seguenti:

- Sostituzione serramenti;
- Sostituzione pensilina ingresso lato libero.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e negli ulteriori documenti allegati al presente contratto .

Tali elaborati e documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- 1) PE ELG 002 Relazione generale
- 2) PE ELG 003 Capitolato speciale di appalto - Parte generale
- 3) PE ELG 004 Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche
- 4) PE ELG 005 Relazione storica
- 5) PE ELG 006 Documentazione fotografica
- 6) PE ELG 007 Piano di manutenzione
- 7) PE ELG 008 Cronoprogramma
- 8) PE ELG 009 Relazione gestione delle materie
- 9) PE ARC 001 Elaborati grafici stato di fatto _ Pianta piano interrato e terra
- 10) PE ARC 002 Elaborati grafici stato di fatto _ Pianta piano primo
- 11) PE ARC 003 Elaborati grafici stato di fatto _ Pianta piano secondo
- 12) PE ARC 004 Elaborati grafici stato di fatto _ Pianta piano terzo e copertura
- 13) PE ARC 005 Elaborati grafici stato di fatto _ Prospetti
- 14) PE ARC 006 Elaborati grafici di progetto _ Pianta interventi piano interrato e terra
- 15) PE ARC 007 Elaborati grafici di progetto _ Pianta interventi piano primo
- 16) PE ARC 008 Elaborati grafici di progetto _ Pianta interventi piano secondo
- 17) PE ARC 009 Elaborati grafici di progetto _ Pianta interventi piano terzo e copertura
- 18) PE ARC 010 Elaborati grafici di progetto _ Interventi prospetti
- 19) PE ARC 011 Elaborati grafici di progetto _ Prospetti
- 20) PE ARC 012 Planimetria di inquadramento lotto
- 21) PE ARC 013 Relazione tecnica specialistica
- 22) PE DTA 001 Elenco prezzi unitari
- 23) PE DTA 002 Computo metrico
- 24) PE DTA 003 Computo metrico estimativo
- 25) PE DTA 004 Analisi prezzi
- 26) PE SIC 001 Piano di sicurezza e coordinamento
- 27) PE SIC 002 Stima dei costi della sicurezza

- 28) PE SIC 003 Elenco prezzi della sicurezza
- 29) PE SIC 004 Tavola di cantierizzazione
- 30) PESIC005 Fascicolo tecnico dell'opera
- 31) Lista delle categorie e forniture firmata
- 32) Garanzia Definitiva;
- 33) Polizza CAR;
- 34) Polizza RCT/O;
- 35) MODELLO SUBAPP ART. 90 ASPI_NO_SSL01_rev04.01_2017_Verifica idoneità
- 36) Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia (ultima edizione);
- 37) Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (ultima revisione);

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto è pari a €, oltre IVA ove dovuta e altri eventuali oneri di legge esclusi, di cui € per lavori ed è determinato dal prezzo offerto secondo quanto risulta dalla lista delle categorie e forniture, corrispondente al ribasso del % sull'importo lordo dei lavori a base d'asta di euro oltre ad euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto importo contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

- OG 2 di cui € per oneri di sicurezza;

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

CORRISPETTIVO

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla "lista delle categorie di lavoro e forniture" allegata al presente contratto

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, inclusa – ma non limitata – la viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave progettualmente previste e delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali e in ogni altro atto, provvedimento e/o documento ivi allegato e/o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano comunque, aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale è giudicato remunerativo dall'Appaltatore;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

In caso di valutazione dell'anomalia delle offerte, fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell'offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi.

Articolo 5

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta in favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale

In caso di consegna parziale dei lavori, l'entità dell'anticipazione è parametrata all'importo dei lavori consegnati. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari a impegnare il garante; la garanzia deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente indicando - dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, l'indirizzo PEC dedicato presso cui tale verifica potrà essere eseguita dal Committente.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun Stato Avanzamento Lavori emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l'intero importo

dell'anticipazione da riprendere attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo Stato Avanzamento dei Lavori utile successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6

REVISIONE PREZZI

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione di un "capannone industriale" elaborato dall'ISTAT, pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

Il Committente verificherà la variazione dell'indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni variazione sarà rappresentato dal valore dell'indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta. Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così anche per i successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l'indice medio del semestre, il quale verrà confrontato con l'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo dell'opera in modo da determinare l'applicazione o meno del meccanismo di revisione.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento avverrà in relazione all'80 per cento dell'importo contrattuale per i lavori eseguiti nel semestre di riferimento o, laddove l'esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per i lavori eseguiti nel minor periodo di riferimento, e sarà corrisposto dal Committente con il primo SAL successivo rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo SAL successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all'Appaltatore le modalità con cui l'importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui i lavori sono stati eseguiti/consegnati.

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra il Committente e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Committente ha individuato il Geom. Paolo Agnese quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. nato a il, firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ [se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente] L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà, in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

Articolo 10

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata da, nominata dal Committente e chiamata a controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 11

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 5 % (determinata ai sensi del commi 4 dell'art. 53 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante rilasciata da in data

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3 del Codice.

/ [Ove l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, del Codice, prima della stipulazione del contratto abbia chiesto e ottenuto dal Committente di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi - ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice] Le ritenute a valere sugli stati di avanzamento, pari al 10% degli stessi, in sostituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 del Codice, sono svincolate dal Committente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. /

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del Codice.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui

all'articolo "PAGAMENTI" o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Articolo 12

COPERTURE ASSICURATIVE

La Polizza C.A.R. ("*Construction All Risks*") di cui all'art. 117, comma 10 del Codice, è stata costituita mediante polizza n..... rilasciata da in data

Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in € [*inserire importo contrattuale*] per le opere da realizzare, con:
 - ✓ limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
 - ✓ massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
 - ✓ massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione, sgombero e conferimento a discariche autorizzate.
- Sezione responsabilità civile: massimale € 5.000.000,00 (cinquemilioni). (art. 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre al Committente e l'Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con in data ... avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (definito "POD lavori" in CSA e in altri documenti contrattuali), il quale dovrà essere sviluppato in coerenza con le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati e con le fasi e i tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori di Progetto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell'Appalto. Il suddetto programma dovrà essere presentato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori entro 15 giorni dalla stipula del presente atto e comunque prima dell'inizio degli stessi.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato Programma esecutivo dei lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al Cronoprogramma dei Lavori senza che ciò comporti, da parte dell'Appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La ritardata presentazione del Programma esecutivo dei lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legitimerà il Committente all'applicazione delle deterrenze economiche e delle penali previste all'articolo "Deterrenze economiche per NC relative alla qualità" previste in Capitolato Speciale Parte I.

Fermo restando l'applicazione delle predette deterrenze economiche e penali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia eventualmente prestata di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento dell'esecuzione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale Parte I e "Allegato A) CSA Parte Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell'Appaltatore".

Articolo 14

TEMPISTICA DELL'APPALTO

o CONSEGNA LAVORI

I Lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto– entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA" oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà presentare istanza di recesso dal contratto; il Committente ha la facoltà di non accogliere la predetta istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di interesse pubblico, connesse alle attività oggetto di concessione tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

In caso di consegna parziale dei lavori, attraverso distinti verbali di consegna separati, all'Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso a tale consegna parziale. Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati, entro e non oltre il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8 del Codice.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei

Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione lavori costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Ultimati i Lavori, tutta la zona interessata dai Lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al presente articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei Lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte del Committente di tutte le certificazioni di legge attestanti l'agibilità dell'opera, da fornirsi a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse, dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli enti suddetti nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni caso, restano a suo carico.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Progetto entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice.

Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, l'esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: 50 gg.
- festività natalizie: 20 gg.
- festività pasquali: 10 gg.
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: 7 gg.
- salone nautico: 5 gg

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori, laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva. Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile Unico del Progetto affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le sospensioni dei lavori saranno regolate dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 Allegato II.14.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore questi dovrà esporre le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, salva la sussistenza dei presupposti per poterlo concedere, restando pertanto espressamente previsto che qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori, o sulle relative *milestones* intermedie, sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito; tale accredito dovrà essere effettuato nella prima contabilità utile, una volta accertato il recupero del ritardo.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

o DETERRENZE ECONOMICHE PER NON CONFORMITÀ ESECUTIVE

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si rende edotto, ed accetta, che il Committente preveda determinate deterrenze economiche in caso di "Non Conformità" relative all'esecuzione dei Lavori come da disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

Tali deterrenze economiche, sotto forma penali e/o trattenute, verranno notificate all'Appaltatore previa contestazione scritta da parte del Committente e decurtate dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) successivo.

Si specifica che l'ammontare complessivo di tali penali concorrerà all'eventuale raggiungimento del limite del 10% del valore complessivo del contratto.

o PENALI DA INADEMPIMENTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte del Committente, per inadempimenti di cui all'articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" e all'articolo "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" del presente contratto, ove espressamente richiamate all'interno dei documenti facenti parte integrante del, o comunque richiamati dal, presente Contratto.

Articolo 15

RISERVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e/o comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite

unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
- c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

Se l’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il registro di contabilità è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il Direttore dei lavori, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque

come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il Direttore dei Lavori registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscrivere, in sede di conto finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo 17

PAGAMENTI

a) Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori ovvero dall'emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione.

Ai fini dei pagamenti in acconto dei lavori, gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) avranno cadenza bimestrale, coincidente con ogni fine mese pari di calendario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I predetti SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell'Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte di ASPI degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile Unico del Progetto di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base di tali Stati di Avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L'emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente. Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, ASPI provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato di pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta della Società, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, ASPI provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al presente contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale dei lavori, in aggiunta al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

b) Modalità di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTO#NUMEROREPERTORIO# esempio: #052/GE/2018#4569#	2.1.1.11 <Causale>
#CODICE A.T.I.#MANDANTE/MANDATARIA#PAGAMEN TODISGIUNTO SI/NO# esempio: #103659#mandante#pagamento disgiunto NO# (se applicabile)	2.1.1.11 <Causale>
CODICE CUP	2.1.2.6 < Codice CUP>
CODICE CIG	2.1.2.7 < Codice CIG>
CODICE CONTRATTO APPALTO SAP esempio: 100000XXXX	2.1.3.2 < IdDocumento>
NUMERO SAL esempio: 011	2.1.7.1 <Riferimento Fase>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA' IVA	2.2.2.7 <EsigibilitàIVA>

Valori ammessi: [I] Iva ad esigibilità immediata, [D] Iva ad esigibilità differita, [S] Scissione dei pagamenti – (Split Payment)	
---	--

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di ASPI è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi da ASPI, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale i quali sono dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le persone delegate ad operare sui conti suddetti sono:

- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale: ...;
- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale:

Si precisa altresì che l'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ad ASPI ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che ASPI e, per essa Youverse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

c) Gestione contabilità

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel seguente modo:

I corrispettivi delle prestazioni a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla List delle Categorie e forniture allegata al presente contratto,

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura mediante l'applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari di utilizzo di cui all'allegato Elenco prezzi. I prezzi la cui quantificazione è correlata al tempo di utilizzo non saranno riconosciuti in caso di prolungamento dei tempi imputabile all'Appaltatore.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest'ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, dall'Offerta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al RUP ogni eventuale variazione inerente al possesso della patente di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non consentire, a sé stesso e/o ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione).

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso di esecuzione.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all'adempimento di siffatti obblighi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi nel corrispettivo d'appalto, per patto espresso, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a

titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto e, in particolare:

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, in particolare:

- 1) l'organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori, che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori e con la Direzione di Tronco, subordinate alla necessità di sospendere le lavorazioni che interferiscano con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive ovvero nelle circostanze nelle quali sia ragionevolmente prevedibile un maggior flusso di traffico;
- 2) l'esecuzione di quelle eventuali opere che vincolino il traffico autostradale e la viabilità interferente in coincidenza con le situazioni di minor traffico, secondo le fasizzazioni contenute nella documentazione di Appalto;
- 3) l'interruzione delle lavorazioni per motivi di viabilità, ogni qualvolta ordinato dalla Direzione Lavori su richiesta della Direzione di Tronco;
- 4) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private e con gli oneri che potranno essere imposti dai relativi proprietari per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
- 5) le operazioni di pulizia della sede autostradale e/o stradale interessata dai lavori ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere, allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate nella documentazione di Appalto, ed ogni qualvolta venga richiesto dal Direttore Lavori od ad esso dalla Direzione di Tronco;
- 6) l'adozione di protezioni all'utenza in transito durante le fasi di lavoro che possano provocare situazioni di pericolo sulla sede autostradale e/o sulla viabilità ordinaria, come meglio evidenziato nella documentazione di Appalto;
- 7) le opere e/o apprestamenti provvisori comprensivi del dimensionamento di dettaglio di eventuali strutture provvisorie compresi i sistemi di ancoraggio delle stesse. L'Appaltatore dovrà produrre apposita Relazione di Calcolo con timbro e firma di tecnico abilitato da sottoporre alla Direzione Lavori per approvazione;
- 8) l'adozione, ad ogni fine turno di lavoro, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico autostradale e/o stradale;
- 9) il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi DT1/TEC/REI, Oneri a carico Appaltatore/2 delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei lavori realizzati dall'Appaltatore;
- 10) l'eventuale rimozione e successivo ricollocamento in opera di cavi elettrici e/o telefonici che deve essere eseguita con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare rotture ai cavi stessi. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito;
- 11) l'adozione, durante il corso dei lavori, di tutti gli accorgimenti necessari onde evitare rotture ai cavi spostati dalla Committente e/o dall'Ente Gestore nonché all'impianto elettrico spostato in provvisorio nonché agli impianti

tecnologici presenti. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito;

12) l'eventuale smontaggio e rimontaggio delle barriere di sicurezza e dei delineatori stradali con catadiottri, l'eventuale smontaggio e rimontaggio della segnaletica verticale, l'adozione dei migliori accorgimenti per evitare danni sia alla proprietà autostradale che a terzi, nonché la pulizia del piano viabile;

13) il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

14) la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

15) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

16) l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori ed al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:

a) preavviso di installazione del cantiere, al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti, nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;

b) il nome del Responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;

c) rimozione del cantiere.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, in particolare:

- il conferimento al Rappresentante dell'Appaltatore dei poteri necessari per adempiere ai suoi compiti;
- la verifica prima dell'inizio dei lavori della sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di tutte le opere di cantierizzazione, comprese quelle di mitigazione dei cantieri e di ripristino ambientale al termine dei lavori, anche se non espressamente indicate negli elaborati allegati al presente atto; /
- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- / il reperimento dei materiali inerti occorrenti per l'esecuzione di tutte le lavorazioni;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;

- / l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati contrattuali / ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo "TERRE E ROCCE DA SCAVO" / saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.) che saranno invece a carico dell'Appaltatore così come l'assistenza alle prove succitate. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le prove ed analisi, di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 49/2018; /

- l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose e/o vibrazionali, emissioni in Atmosfera, scarichi idrici, che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- la messa a disposizione e l'accessibilità in ogni momento ai punti di prelievo delle matrici ambientali (quali a titolo indicativo: scarichi, contenitori, cumuli di materiale, ecc.);
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall'Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto, secondo quanto riportato all'interno del Capitolato speciale di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riasseti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;

- l'adozione di ogni iniziativa e la cura dell'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti i lavori e allo stesso tempo consentire l'esecuzione di altri lavori affidati dal Committente a terzi ovvero eseguiti dal Committente direttamente, senza arrecare alcun intralcio agli altri soggetti interessati;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- la demolizione della viabilità provvisoria, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere, secondo le disposizioni recate in Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- / l'approvvigionamento dei materiali di consumo, carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti;
- / la produzione dei testimoniali di stato su edifici, viabilità, strutture in genere che saranno interessate direttamente o indirettamente dai lavori, per verificarne lo stato ante e *post operam*;
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento; :

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 19

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere senza alcun compenso speciale oltre agli oneri di sicurezza già previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio dei Lavori dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali (oltre quanto previsto con l'apposito compenso determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e coordinamento) quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti, manufatti ed edifici esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore - e compresi e compensati nei lavori d'appalto mediante il riconoscimento del prezzo che remunera gli oneri dovuti alla soggezione dei lavori al traffico autostradale e stradale - tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione dei Lavori.

Parimenti saranno, altresì, a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Articolo 20

ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto così come riportate nel piano particellare di esproprio del progetto, sono eseguite direttamente dal Committente, fatte salve le maggiori aree da occupare temporaneamente che l'Appaltatore ritenga utile occupare per la gestione del cantiere, per deviazioni o

conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all' esecuzione dei Lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente.

Sono a carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc....

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all' esecuzione dei Lavori. /

Articolo 21

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere, prodotte nell'ambito dei lavori per i quali il progetto non prevede uno specifico riutilizzo, di cui l'Appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compresi l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevidi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 22

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo 23

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra

disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L'Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, l'ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 % dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 24

CLAUSOLA/E SOCIALE/I

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e precisamente: l'aggiudicatario si impegna a garantire l'impiego e/o l'impegno ad impiegare nell'appalto, in caso di aggiudicazione, una quota almeno pari al 20% tra donne e giovani (con età inferiore a 36 anni), rispetto al totale delle risorse impiegate, per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'appalto (ad esempio, personale amministrativo).

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad adottare programmi e/o politiche, nell'esercizio dell'impresa, atte a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

Articolo 25

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a)** portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b)** a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c)** a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- d)** a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera – propri e/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti- siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e)** ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad

organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto ed eventuali violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Articolo 26

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 (ventiquattro) ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.

Il Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza. A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. secondo le disposizioni di cui al successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Relativamente alla classificazione e gestione delle non conformità in ambito di sicurezza nonché per la definizione delle deterrenze economiche si fa riferimento a quanto definito all'interno al Capitolato e relativi allegati.

o CONTRIBUTO "SICUREZZA"

Il Committente intende promuovere, con ogni sforzo possibile, la salute e la sicurezza dei lavoratori e favorire l'attuazione, da parte dell'Appaltatore, di azioni e misure integrative in materia rispetto a quanto già previsto dagli obblighi di Legge e di Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Eventi di sensibilizzazione nei confronti delle maestranze;
- Programmi di Comunicazione e motivazionali che incoraggino comportamenti virtuosi;
- Programmi di Formazione integrativa e continuativa attraverso anche tecnologie e modalità innovative;
- Programmi di Health & Welfare;
- Definizione di metodologie e tecnologie innovative in ambito HSE.

Per quanto sopra, il Committente prevede l'erogazione di un contributo economico in favore dell'Appaltatore secondo i seguenti parametri, se:

- l'Appaltatore è in grado di dimostrare, con opportuna documentazione, l'applicazione ed attuazione di misure integrative per la Salute e Sicurezza nell'ambito del progetto di riferimento;
- durante l'appalto non si registrano infortuni con postumi permanenti o letali o con prognosi iniziale >40 (quaranta) giorni;
- l'indice di frequenza infortuni dell'appalto, al termine dei lavori, soddisfa le condizioni stabilite nel seguito. Il suddetto indice sarà determinato considerando la sommatoria degli infortuni e delle ore lavorate di tutte le imprese esecutrici coinvolte nei lavori (Appaltatore e subappaltatori) ad esclusione del personale tecnico amministrativo impiegato in cantiere o nelle sedi distaccate.

Il valore massimo potenziale del Contributo economico, denominato nel seguito "C potenziale" è pari ad € 9.524,95..

Il contributo effettivo, denominato "C effettivo" verrà determinato come sommatoria delle 3 seguenti aliquote:

- **Aliquota 1, pari al 25% del "C potenziale"** qualora l'Appaltatore, predisponga un programma di attuazione delle misure integrative per la Salute e Sicurezza implementabili nel progetto di riferimento, e dimostri l'attuazione ed il buon esito delle stesse.

Quanto suddetto potrà essere espletato mediante la trasmissione di registri presenze, fatture, test di apprendimento e quant'altro la Committente ritenga necessario ed esaustivo per tale verifica.

- **Aliquota 2, pari al 25% del "C potenziale"** qualora per l'intera durata dell'appalto non si registrino infortuni con postumi permanenti o letali o con prognosi iniziale > 40 (quaranta) giorni;
- **Aliquota 3**, valutata secondo il seguente criterio, in funzione dell'indice di frequenza infortuni dell'appalto (If), al termine dei lavori:

- 0% se If è maggiore del limite superiore per l'anno di riferimento;
- 25% se If è compreso tra i 2 limiti dell'anno di riferimento;
- 50% se If è inferiore al limite inferiore dell'anno di riferimento;

ove i limiti relativi alle annualità di riferimento sono indicati nella tabella di seguito riportata:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------	------	------	------

Limite superiore	10	5	4	3	2	<1	<1
Limite inferiore	5	3	2	1	1	0	0

Il predetto contributo verrà erogato alla fine dei lavori in corrispondenza del Certificato di pagamento finale. Per appalti di durata pluriennale, si potrà valutare se ricalibrare le suddette specifiche su base annua, determinando l'importo dell'annualità del premio in percentuale (%) sugli importi contabilizzati a SAL.

L'Appaltatore si obbliga a destinare e investire l'interezza delle somme provenienti dal Contributo Sicurezza in oggetto, di cui ai precedenti capoversi, per la costituzione e/o l'implementazione di strumenti di Welfare Aziendale a servizio dei propri dipendenti. In tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere messi a disposizione in favore dei propri dipendenti, da parte dello stesso Appaltatore, benefit, premi di risultato ed in generale iniziative, beni e servizi a sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dei medesimi lavoratori.

Articolo 27

ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l'esecuzione del Contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori/Responsabile Unico del Progetto, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all'Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l'Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento. Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell'Appaltatore afferente all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l'Appaltatore delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

Articolo 28

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori,

autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 120 comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

- a)** utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);
- b)** rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);
- c)** interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3 % importo complessivo del contratto);
- d)** maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8 % importo complessivo del contratto);
- e)** modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione (valore massimo 5 % dell'importo complessivo del contratto).
- f)** variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l'esecuzione dei lavori venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, D.Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera a) alla lettera d) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 per cento dell'importo totale del contratto di appalto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto il Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle

condizioni originariamente previste. In tale caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo "REVISIONE PREZZI", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del Contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Articolo 29

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice CIG del Contratto. Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto è nulla.

Articolo 30

SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI

o **SUBAPPALTI**

// [Se in sede di gara l'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto e, pertanto, lo stesso è vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA (in riferimento alle attività indicate dal Committente):

-
-

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepertalia@pec.autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a)** domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b)** contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
- c)** Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Sempre nel rispetto dell'art. 119, comma 12, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, parametrati rispetto ai minimi tabellari ministeriali;
- d)** dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- e)** documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
- f)** dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- g)** in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
- h)** dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l'esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

i) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

- per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
- in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
 - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del Piano Operativo della Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice.

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli Stati di Avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: *a)* verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice; *b)* controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; *c)* provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. //

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse all'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC / del Committente: autostradeperitalia@pec.autostrade.it / della Direzione di Tronco:

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente

dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;

- 3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subappalti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 31

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. /

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. /

Articolo 32

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. /

Articolo 33

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente.

Il certificato di collaudo verrà emesso nei termini di cui all'art. 116, comma 2, e dell'Allegato II.14 del Codice. Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, che i termini suddetti varranno anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Articolo 34

MANUTENZIONE DELLE OPERE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria di tutte le opere, fino al collaudo provvisorio dei lavori.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranò inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo 35

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa

che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannato con sentenza passata in giudicato.

Il Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'Appaltatore del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice; oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentito l'Appaltatore l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo 36

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni, notizie o dati, ivi compresi quelli relativi a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dall'Appaltatore in esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L'Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell'avvenuta cancellazione. È fatta salva l'applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all'Appaltatore.

Articolo 37

MANLEVA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo 38

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: "Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", "Residui da lavorazione – Rifiuti "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale", "Prescrizioni in materia di sicurezza", "Subappalti Subcontratti", "Clausola Etica".

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento il superamento dell'ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell'importo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto;
- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell'Appaltatore:

- 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

- a) l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
- b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI";
- c) l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dall'articolo "CLAUSOLA SOCIALE";
- d) nel corso dell'esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano inferiori al 30% del valore complessivo del contratto, l'Appaltatore sia sprovvisto di patente o documento equivalente idoneo a poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. a causa di: (i) dotazione di crediti insufficiente (inferiore a 15); (ii) provvedimento di revoca; (iii) provvedimento di sospensione.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.
- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente inadempiente, ai sensi dell'art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Articolo 40

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 41

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo Appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA", fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 42

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le Parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 43

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto o, comunque, a questo connesso, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 44

REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [da aggiungere sempre per fornitori esteri UE] Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è:

Articolo 45

SPESE DELL'APPALTO

L'Appaltatore ha corrisposto l'imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del contratto e dei suoi allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti relativi anche alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aziendale: autostradepertaliadt1genova@pec.autostrade.it indicando nell'oggetto della medesima la dicitura "registrazione contratto n. ..." entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO", l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità, al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 46

CLAUSOLA ETICA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del

sito internet di Autostrade per l'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 47

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella “scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

Articolo 48

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali nonché dei dipendenti, delegati e collaboratori incaricati di negoziare, instaurare e gestire il rapporto contrattuale) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ..., quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... *[da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto]* della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore ...

Articolo 49

DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA' AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY

In relazione al trattamento dei dati personali afferente al sistema di controllo degli accessi e delle presenze nelle "gallerie" e nei "campi e nei cantieri" ("Sistema"), realizzato come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti si danno atto che la disciplina di tale trattamento è fondata sulla normativa privacy, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 - "GDPR" e, per quanto non in contrasto con esso, al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e connessi provvedimenti dell'Autorità Nazionale Garante del trattamento dei dati personali.

Per quanto sopra, le Parti precisano e convengono sin d'ora quanto segue.

L'Appaltatore, in quanto (1) installa il Sistema, provvedendo alla sua alimentazione, utilizzo, gestione e mantenimento in efficienza dello stesso, ed (2) effettua, nell'ambito delle attività di sua competenza, la raccolta, comunicazione, gestione e conservazione nel Sistema stesso dei dati personali dei soggetti autorizzati all'accesso ed alla presenza nel cantiere, assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ("Dati") di tali soggetti (dipendenti dell'Appaltatore, del Committente e dei sub-appaltatori e/o consulenti/collaboratori etc.). Tali Dati, che verranno raccolti, gestiti e conservati nel Sistema, in base alle "funzionalità" previste nel Sistema medesimo, potranno includere (a) "dati comuni" (dati anagrafici, targhe dei veicoli), (b) dati di localizzazione, (c) dati di videosorveglianza, e saranno trattati per le finalità di presidio e controllo degli accessi e di conteggio delle presenze nonché di gestione di eventuali emergenze ai fini della sicurezza e tutela delle persone nei e dei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore permane unico interlocutore giuridico delle obbligazioni discendenti dal Sistema e da ciascun strumento/dispositivo mobile consegnato (per es. "badge", "lettori di prossimità", etc.). A tale proposito, l'Appaltatore, si assume l'obbligo di: (a) informare tutti i propri dipendenti e gli altri soggetti, autorizzati all'accesso all'interno dei campi e/o cantieri e/o gallerie, del trattamento dei loro dati personali, eseguito nell'ambito delle attività di controllo/vigilanza mediante il Sistema come sopra specificato e nel Capitolato Speciale di Appalto, (b) di ottemperare a tutti gli altri adempimenti in capo al Titolare, nel rispetto della succitata normativa privacy.

Il Committente avrà a disposizione il Sistema, per svolgere il proprio ruolo di Committente, ai sensi dal D. Lgs. 81/08 e tratterà i Dati personali degli interessati nell'ambito delle attività di consultazione, controllo ed estrazione dei Dati (anche tramite download) per le medesime finalità di controllo/vigilanza, potendo esso stesso effettuare tali trattamenti in via autonoma, direttamente e/o per il tramite di propri collaboratori.

Per quanto sopra, il Committente, ai sensi della normativa privacy suindicata, assume il ruolo di "Titolare autonomo" del trattamento dei dati personali riferibili, connessi con il Sistema, per l'esecuzione delle attività di controllo e di vigilanza in adempimento alle disposizioni normative e procedurali suindicate.

Le attività anzidette verranno eseguite “on line” dal Committente, previo accesso al “Sistema” e relativo data base, mediante utilizzo di apposite credenziali.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi, si danno vicendevolmente atto e garantiscono, assumendone ogni conseguente responsabilità e con obbligo di manleva sin d’ora assunto, l’una nei riguardi dell’altra, che ciascuna Parte tratterà i Dati per quanto di propria competenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e che ciascuna provvederà a predisporre idonee misure di sicurezza organizzative, tecniche ed operative relativamente al trattamento dei Dati dalla stessa effettuato.

Resta inteso tra le Parti che i dati oggetto di trattamento (anagrafica) saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità previste, in funzione delle necessità gestionali del Sistema, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, lett. e) del GDPR e che gli eventuali Dati di localizzazione saranno conservati da ciascun Titolare per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate sopra ed in ogni caso il periodo di conservazione non sarà superiore a 1 (un) mese, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

Relativamente a detti tempi di conservazione raccolti e conservati nel Sistema, l’Appaltatore provvederà autonomamente alla cancellazione dei Dati che dovesse aver estratto, trasferito e conservato - in copia - in un proprio data base, al decorso dei termini sopra stabiliti e fatti salvi i tempi ulteriori necessari alla gestione di eventuali contenziosi giudiziari. In tale caso, l’Appaltatore dovrà fornire al Committente apposito avviso di cancellazione almeno 7 (sette) giorni prima della cancellazione.

Del pari, il Committente procederà, a sua volta, alla cancellazione dei Dati conservati nel data base del Sistema nei termini anzidetti previo avviso all’Appaltatore almeno 7 (sette) giorni prima della cancellazione.

Articolo 50

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 51

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

* * *

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente contratto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

* * *

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External Access Client (EAC) di EasyCon, a cui l'Appaltatore è tenuto a registrarsi ed effettuare l'accesso, all'interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l'Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli stessi.

/ [in caso di contratto con fornitore estero¹:

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperitalia@pec.autostrade.it.

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.

L'Appaltatore dovrà restituire la copia "per accettazione" del presente contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.

.....

(.....)

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

**per accettazione /
L'APPALTATORE**

.....
(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Ammontare del Contratto", "Anticipazione", "Revisione Prezzi", "Garanzia Definitiva", "Coperture assicurative", "Programmazione dei Lavori", "Tempistica dell'appalto", "Riserve dell'Appaltatore", "Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", "Pagamenti", "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", "Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore", "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori", , "Residui da lavorazione – Rifiuti", , "Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale", "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", / "Clausola/e sociale, "Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza", "Prescrizioni in materia di sicurezza", "Attività di Audit", "Modifica del contratto in corso di esecuzione", "Cessione del credito o del contratto", "Subappalti Subcontratti", , "Danni da forza maggiore", "Regolare esecuzione e Garanzie", "Manutenzione delle Opere", "Proprietà industriale e commerciale - Brevetti", "Manleva", "Impegno di riservatezza", "Pubblicità", "Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa", "Recesso", "Esecuzione in danno", "Risarcimento danni – indennizzi", "Risoluzione delle controversie – Foro competente", "Spese dell'appalto", "Clausola etica", "Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto", "Definizione dei compiti e responsabilità ai fini della vigente normativa privacy", "Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.",

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

**per accettazione /
L'APPALTATORE**

.....
(.....)

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] **Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

/